

COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA
(Prov. di PAVIA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
servizio amministrativo
VICESEGRETARIO COMUNALE

N. 53	OGGETTO: Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia dell' 8 e 9 giugno 2024. Costituzione dell'Ufficio Elettorale Comunale.
Data 12.04.2024	Autorizzazione al personale a compiere lavoro straordinario per il periodo dal 15.04.2024 al 14.06.2024.

L'anno 2024, il giorno 12 del mese di aprile nel proprio ufficio,

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

VISTO il Decreto Legge n. 7 in data 29.01.2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29.01.2024, con il quale sono stati indicate le date dell'8 e 9 giugno 2024 per le elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia;

CONSTATATO che per le incombenze elettorali è necessario che vengano effettuate dal personale comunale prestazioni straordinarie come da prospetto allegato alla presente;

VISTE le vigenti norme per la disciplina dell'elettorato attivo per la tenuta e la revisione delle liste elettorali;

VISTE le norme per la disciplina della propaganda elettorale;

VISTE le istruzioni emanate dal Ministero dell'Interno a disciplina della materia;

RTENUTO necessario, al fine di assicurare la regolare e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti relativi alle elezioni:

a) costituire l'ufficio elettorale con la designazione del personale che deve provvedere all'espletamento delle varie mansioni relative alle operazioni elettorali;

b) autorizzare il personale chiamato a farne parte per tutto il periodo elettorale ad eseguire lavoro straordinario nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni;

VISTO l'art. 15 del D.L. 18.1.1993 n. 8, convertito in legge 19.3.1993 n. 68, modificato dal comma 400, lett.d) della legge 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) secondo cui il personale addetto ai servizi elettorali può essere autorizzato, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona, sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili, per il periodo intercorrente dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni al quanto giorno successivo alla stessa data, che testualmente recita:

Art. 15.

Lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione di consultazioni elettorali.

1. In occasione della organizzazione tecnica di consultazioni elettorali il personale dei comuni, addetto a servizi elettorali, può essere autorizzato dalla rispettiva amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili, per il periodo intercorrente dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni al quinto giorno successivo alla stessa data. Il limite medio di spesa si applica solo ai comuni con più di cinque dipendenti.

2. L'autorizzazione si riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonché a quello che si intenda assegnarvi quale supporto provvisorio, con determinazione da adottare preventivamente e nella quale dovranno essere indicati i nominativi del personale previsto, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere. La mancata deliberazione preventiva inibisce il pagamento dei compensi.

3. Le spese per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali e le altre spese anticipate dai comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione di consultazioni elettorali i cui oneri sono a carico dello Stato saranno rimborsate, al netto delle anticipazioni, posticipatamente in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data delle consultazioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso.

DATO ATTO che questo Comune ha più di cinque dipendenti;

CONSIDERATO che il personale dipendente, per il tempestivo adempimento dei compiti inerenti alla consultazione elettorale in oggetto, in aggiunta a tutti gli altri servizi di istituto, deve presentare la propria opera oltre il normale orario d'ufficio ed anche in ore notturne o festive;

RITENUTO, pertanto, di dover autorizzare il personale chiamato a far parte dell'ufficio elettorale ad eseguire il lavoro straordinario nei limiti suaccennati;

VISTO l'art. 58 del D.P.R. 13 maggio 1987 n. 268 il quale stabilisce che il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie non concorre ai limiti posti dall'art. 16 del suddetto D.P.R.;

RILEVATO che detta autorizzazione si riferisce al personale stabilmente addetto all'ufficio elettorale, nonché a quello di altri uffici che viene assegnato quale supporto provvisorio a detto servizio;

RAVVISATA la necessità di addivenire fin da ora, alla costituzione dell'Ufficio elettorale comunale, chiamandovi a far parte il personale indicato più il Segretario Comunale, indicando nominativamente il personale dipendente da autorizzare alle prestazioni di lavoro straordinario, tenendo distinti coloro che sono stabilmente assegnati al servizio elettorale e, come tali, compresi nella composizione dell'ufficio elettorale comunale da coloro che sono incaricati dei servizi di supporto di quello elettorale;

RILEVATO che presso gli uffici è regolarmente funzionante idonea apparecchiatura per l'accertamento dell'effettiva durata delle prestazioni di lavoro del personale, ai sensi dell'art. 9 della legge 30/12/1991, n. 412;

VISTE le misure orarie vigenti del compenso per le prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente;

VISTA la circolare del Ministero per la Funzione Pubblica 24.02.1995 n. 7/95;

STIMATA pertanto l'urgente ed inderogabile necessità di autorizzare il personale dipendente all'effettuazione di ore straordinarie;

VISTI i C.C.N.L. del comparto Regioni e Autonomie Locali;

VISTO l'art. 163 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267;

VISTI:

- il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D. Lgs.18.08.2000, n. 267;

- il vigente regolamento comunale in materia di funzionamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il T.U. 18.08.2000 n. 267 recante "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni;

VISTO il Bilancio per l'esercizio finanziario 2024;

D E T E R M I N A

1. **Di autorizzare** per i motivi di cui alla premessa e per il periodo dal **15.04.2024 al 14.06.2024**, il personale di cui nell'elenco depositato agli atti a prestare lavoro straordinario.
2. **Di stabilire** che il compenso relativo, ragguagliato alle effettive prestazioni eseguite, sarà liquidato a chiusura delle operazioni elettorali con imputazione nell'apposito capitolo del bilancio di previsione 2024.
3. **Di autorizzare** il Responsabile dell'Ufficio Finanziario a prevedere lo stanziamento necessario per poter effettuare tutte le spese inerenti ed a trasmettere il resoconto delle spese alla Prefettura per il rimborso delle stesse.
4. **Di trasmettere** copia della presente determinazione al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di sua competenza ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il Vicesegretario Comunale
VOLPI d.ssa Elena

Il Responsabile del Servizio Finanziario

- Attesta la copertura finanziaria della spesa in relazione al disposto dell'art. 151 comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Esprime la regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000.

Nella residenza comunale, lì 12.04.2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Volpi D.ssa Elena

☐ La presente, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene affissa all'Albo Pretorio Informatico per 15 giorni a partire dal 17.04.2024.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

.....